

Affidamento bi-familiare: implicazioni psicologiche*

di

Maria Assunta Occulto

Psicologa

Ministero della Giustizia

Resp. Sezione Psicologia Penitenziaria CEIPA

**Newsletter AIPG n° 4, anno 2001*

La legge 4 maggio 1983, n. 184 ha rappresentato una conquista sociale di grandissimo rilievo in quanto riconosce il fondamentale diritto del bambino ad avere una famiglia.

Essa pertanto afferma l'interesse primario di un soggetto in età evolutiva ad avere uno status familiare, sancito dalla Costituzione e rivaluta il ruolo della famiglia considerata come fonte primaria del diritto all'educazione come diritto inalienabile di sviluppo affettivo, psicologico e sociale.

La sopracitata legge, infatti, all'art. 2 c. 1 prevede che, in caso di temporanea privazione di ambiente familiare idoneo, il minore venga affidato ad altra famiglia, possibilmente con figli minori o a persona singola o a comunità di tipo familiare rimanendo del tutto residuale la possibilità di una collocazione in istituto. La problematicità dell'affidamento è stata tenuta ben presente dal Legislatore che ha distinto l'affido consensuale da quello giudiziale (art. 4). Il primo prevede che vi sia accordo sull'affidamento di un minore da parte dei genitori naturali o di quello esercente la potestà ovvero del tutore; in questo caso l'affidamento è disposto dal servizio sociale locale, mentre il giudice tutelare, mediante l'apposizione del visto esecutivo accerta la rispondenza, dal punto di vista della legittimità, dell'atto alle norme di legge.

Il secondo tipo di affidamento viene invece disposto dal Tribunale per i minorenni, quando manchi l'assenso dei genitori o del tutore e si accerti comportamento pregiudizievole degli stessi.

In tali casi l'organo giudiziario, a norma degli artt. 330 e 333 del Codice Civile, dichiara la decadenza o la limitazione nell'esercizio della potestà genitoriale o della tutela, disponendo, tra le altre misure, anche l'affido eterofamiliare.

Questi sono solo alcuni dei riferimenti giuridici della legge in materia di affidamento di minori.

Interrogativi, dubbi, perplessità e, al tempo stesso aspettative circa le potenzialità di un istituto giuridico che può contribuire a ben ragione alla rinascita di un soggetto a rischio di abbandono, si sono equivalsi in questi 18 anni circa di vita di tale legge.

Gli interrogativi più seri si sono posti sugli effetti psicologici che i soggetti interessati vivono o subiscono da questa grande avventura umana e sociale.

Il minore e le famiglie: nella concezione del Legislatore e degli studiosi dell'età evolutiva, l'affidamento va inquadrato in un processo di sviluppo della personalità del minore; diversamente non si capirebbe l'importanza ed il ruolo riconosciuti alla famiglia come procreatrice e come fonte di sicurezza e di affettività.

L'affidamento, pertanto, va considerato come una condizione tesa ad assicurare un normale cammino verso la realizzazione umana e sociale del soggetto affidato.

E' possibile, quindi, immaginare l'affidamento, malgrado la temporaneità dello stesso, come un percorso inserito nel ciclo vitale del bambino. Ciò spiega la particolare attenzione con la quale considerare:

- la condizione psicologica del minore; ossia la condizione di rischio e lo stato e il grado di sofferenza che egli vive a causa di situazioni di privazione affettiva o di gravi carenze educative o di degrado familiare ed ambientale;

- la natura ed il grado di intensità del rapporto affettivo che il soggetto vive con i genitori e le altre persone del nucleo familiare;
- i bisogni reali o simbolici, impliciti ed espliciti, che egli in qualche modo esprime e manifesta ;
- le aspettative dei componenti il nucleo familiare nei confronti del minore da affidare;
- i rischi , ben più gravi, anche in presenza di serie situazioni di carenze e di disfunzioni nella vita familiare, di un sentimento di abbandono o, peggio, di un sentimento di colpa che inconsciamente può essere riversato o vissuto dal bambino;
- le fantasie di morte , piuttosto che di ri-generazione, che lo stesso bambino può elaborare di fronte alla prospettiva di "passare di mano" da genitori a "sostituti dei suoi genitori";
- il comportamento reattivo del minore come vissuto anticipatorio di abbandono per non "essere abbandonato" (Dell'Antonio, 1990).

Studi e ricerche condotte sul comportamento di bambini, come anche di soggetti in età di latenza e perfino preadolescenti ed adolescenti, mettono in evidenza stati di passività e di chiusura comunicativa e relazionale con il nuovo ambiente degli affidatari, oppure stati di aperta conflittualità ed aggressività che sembrano distribuirsi nei confronti delle due famiglie, entrambe considerate colpevoli di un vissuto dove regna l'insicurezza, la paura, il senso di una perdita di identità personale, o ancora forme di attaccamento angoscioso ai propri genitori (Bowlby, 1982; Dell'Antonio, 1983; De Rienzo, Saccoccio, Tortello, 1989; Dell'Antonio, 1990).

Questi risvolti psicologici sull'animo del minore chiamano in causa la sensibilità, la capacità empatica, la competenza professionale dei servizi chiamati ad investigare le condizioni per l'affidamento e a saper interpretare le reali dinamiche della relazione affettiva del soggetto con l'intero nucleo familiare. Ciò spiega l'importanza attribuita dal Legislatore alla necessaria condizione di "sentire" il minore che abbia compiuto i dodici anni, che in termini psicologici si traduce nel "dare voce e spazio comunicativo al minore" (Dell'Antonio, 1990).

Le due famiglie: l'analisi psicologica degli altri due poli del triangolo che connota il problema dell'affidamento può essere svolta in modo speculare, considerando una famiglia, quella d'origine, come interfaccia dell'altra, quella affidataria e viceversa.

Indubbiamente, l'esperienza di esclusione come anche quella di inclusione di un membro in una famiglia, fa parte di un gioco, che può oscillare tra fasi di squilibrio e tendenza a ristabilire un nuovo equilibrio.

Infatti, una famiglia in difficoltà, come può essere quella d'origine, è una famiglia che sta vivendo, per diversissime ragioni di ordine economico, culturale, psicologico o sociale, uno stato di grande confusione: allontanare un membro in questo caso deve far parte di un progetto che miri alla risoluzione di tali difficoltà per ristabilire, con il rientro del soggetto temporaneamente "espulso", l'integrità dell'intero nucleo familiare (Cirillo, 1986).

Queste difficoltà, più o meno consce nei membri della famiglia, si scontrano con tutta una serie di vissuti che l'allontanamento provoca.

I genitori possono vivere questa esperienza, infatti, in modo molto traumatico:

- come senso di fallimento in quanto genitori;
- come senso di colpa per dover espungere da sé una parte di sé;
- come competizione che ne deriva nei rapporti con i genitori affidatari;
- come paura di perdere il proprio figlio;
- come senso di impotenza a ristabilire l'equilibrio al proprio interno familiare, quanto più, ad esempio, l'affidamento risulti prolungato nel tempo e quanto più esso sia vissuto come imposto dalla natura giuridica del provvedimento.

La chiave sistemica di lettura dell'intreccio relazionale tra questi vissuti della famiglia d'origine e quelli che analizzeremo per la famiglia affidataria è la necessaria e fondamentale collaborazione tra le due famiglie, senza la quale è da interrogarsi circa la validità di un istituto esso

stesso a rischio, nel senso di accrescere le difficoltà, le resistenze e la conflittualità tra i soggetti in gioco.

Se è vero che una famiglia affidataria offre la propria disponibilità nell'aiutare un minore e la sua famiglia a ritrovare l'equilibrio relazionale ed esistenziale, è tuttavia importante valutare quale sia il vero vissuto che sottende ad un messaggio di solidarietà sociale.

Anche questa famiglia evidentemente sta vivendo un momento particolare della propria esistenza, nel senso che comunque esprime un bisogno di cambiamento o un bisogno di ristabilire, essa pure, al proprio interno, un equilibrio in qualche modo scosso da vicende particolari, vuoi di "assenza" significativa, vuoi di aspettative magiche di una maggiore completezza del nucleo (Cirillo, op.cit.).

Infatti, una coppia, una famiglia che faccia richiesta di affidamento può anche vivere la nuova esperienza:

- come bisogno di rimpiazzare un figlio morto o andato via;
- come bisogno di una maternità e paternità irrealizzate;
- come tentativo di riattivare una relazione di coppia fallita o divenuta statica, caratterizzata da indifferenza, incomunicabilità, distanza affettiva o dissidi profondi;
- come desiderio di realizzare un "ideale" di figlio.

L'ambivalenza è un atteggiamento che spesso può accompagnare l'esperienza di famiglie affidatarie soprattutto quando, pur sostenute da grande volontà e disponibilità a prendersi in carico non soltanto il minore, ma anche a lavorare con i servizi sociali per aiutare la famiglia del minore a ritrovare il proprio equilibrio, si trovano a vivere travagli e difficoltà di fronte alle rivendicazioni delle famiglie d'origine. Oppure quando sperimentano un vissuto che le mette a confronto con un soggetto la cui storia di vita non trova aderenza, risonanza o accoglienza piene ed incondizionate.

Di qui il rischio di atteggiamenti simmetrici tra i due nuclei e quindi il rischio di fare del minore affidato nuovamente un capro espiatorio, come soggetto triangolato in questa competizione che non può che rivolgersi a danno dell'anello più debole.

Qual è la chiave di volta che riconosca e garantisca, da un lato, la potestà legittima dei genitori naturali a decidere delle scelte fondamentali per la vita del proprio figlio e, dall'altro, la potestà dei genitori affidatari che nel quotidiano cercano di realizzare le condizioni di crescita umana, sociale e psicologica del soggetto loro affidato?

Per tutto quanto sopra considerato in modo critico e per riconoscere le condizioni di sicurezza affettiva e psicologica che un affidamento deve realizzare per rispondere alle attese della legge in questione, sembra indispensabile una qualificata preparazione e competenza dei servizi sociali. Questi devono farsi garanti di questo processo di relazione triadica e sistemica, capace di assicurare processi di comunicazione circolare e di rapporti integrati tra le due famiglie e convergenti unitariamente verso il proprio fine educativo, umano e sociale che è il minore come immagine aggregante dell'intero sistema che la legge ha inteso creare.

Allora è possibile riassumere alcuni parametri funzionali di un affidamento che voglia realizzare le aspettative sociali ad esso affidate con un lavoro di rete che preveda:

- un progetto chiaro, ben definito con tutti i soggetti coinvolti, pianificato in obiettivi e sottoobiettivi;
- un'indicazione altrettanto chiara sulla temporaneità dell'allontanamento al fine di evitare falsi affidi o "adozioni camuffate";
- una informazione, formazione e selezione accurata relative a nuclei familiari che fanno richiesta di affidamento;
- un lavoro di informazione e sensibilizzazione in materia di affidamento sul territorio;
- una verifica cadenzata del progetto con famiglia di origine, famiglia affidataria e servizio sociale;
- un organico e sistematico lavoro di sostegno alle famiglie d'origine basato su incontri periodici e motivati ad eliminare il falso binomio *famiglia buona - famiglia cattiva*, eliminando lo stereotipo, molto diffuso, di una famiglia affidataria detentrica di "verità educative";
- una adeguata preparazione delle famiglie d'origine e del bambino all'affidamento;

- una rete di sostegno alle famiglie affidatarie anche attraverso incontri periodici con più famiglie affidatarie per un confronto ed un'analisi congiunta di vissuti ed esperienze;
- un lavoro di sostegno alle famiglie d'origine che continui anche ad affidamento concluso per assicurare la riappropriazione di proprie capacità relazionali ed educative;
- prevedere incontri anche ad affido concluso tra famiglia affidataria e famiglia d'origine in modo da confermare e restituire il significato giusto a tale esperienza che ha coinvolto tutti sul piano emotivo-affettivo per un fine comune: l'interesse del minore. Ciò aiuterebbe tutti i protagonisti a non vivere chi prima chi dopo con ansia e lacerazione la separazione.

Una programmazione intelligente e qualificante, come risulta dal rispetto dei criteri sopra indicati, non può che favorire, a mio parere, la responsabilizzazione di tutti, ciascuno per il proprio rispettivo ruolo, circa l'impegno individuale e collettivo rispetto ad un obiettivo umanamente e socialmente condiviso: la tutela dell'infanzia.